



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 135 del 26/10/2011 -
Determinazione nr. 2538 del 26/10/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento per l'attività di produzione di componenti metallici per la refrigerazione domestica.
AGGIORNAMENTO Società **IMAT SPA**, impianto sito a Fontanafredda, via P. Zorutti n. 13.

PREMESSA

1. Fatto

La Società IMAT SPA con sede legale in via P. Zorutti n. 14/16 e sede operativa in via P. Zorutti n. 13 in comune di Fontanafredda, con nota del 18.07.2011 ha presentato una domanda di modifica sostanziale di stabilimento (assunta al prot. n. 56232 del 22.07.11) per l'installazione di un nuovo impianto nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 58257 del 01.08.11. La società ha fornito le integrazioni con nota del 07.09.11 (assunta al prot. n. 66895 del 13.09.11).

In data 14.09.11 sono stati richiesti i pareri di competenza all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone ed al Comune di Fontanafredda (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con nota prot. n. 67826 del 16.09.11.

Il Comune non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

In data 23.12.2010 con Determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 3091, è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito a Fontanafredda via P. Zorutti n. 13 per i seguenti impianti:

- n. 48 (aspirazione verniciatura a spruzzo con bombolette spray al nitro),
- n. 49 (saldobrasatura)
- n. 62 (stampaggio meccanico per produzione alette in Al)
- n. 71 (Saldatura a resistenza)
- n. 114 (Saldobrasatura di particolari)
- n. 104 (Saldobrasatura di particolari)
- n. 115 (Stagnatura, saldobrasatura)
- n. 122 (lavaggio ad ultrasuoni)
- n. 133 (lavaggio ad ultrasuoni)

- n. 103 (saldatura reparto officina)
- n. 151 (linea produzione di dryer e saldobrasatura)

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende ampliare lo stabilimento sopra citato installando in questa sede una linea Dryer denominata n. 3 a 9 stazioni di lavoro con doppia postazione dove vengono eseguite saldobrasature Cu-Cu e Al-Al (**punto di emissione 157**).

La Società svolge l'attività di produzione di componenti metallici per la refrigerazione domestica.

2. Documenti

La documentazione presentata con l'istanza del 20.07.2011 (assunta al prot. n. 56232 del 22.07.2011) ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte (completata con integrazioni);
- planimetria dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione in scala 1:300;
- carta tecnica regionale CTR in scala 1:5000;
- mappa catastale in scala 1:2000;
- prospetto dell'impianto e del camino.

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il

Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 16.09.11. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione indicata come **punto di emissione 157 (linea produzione di dryer e saldobrasatura)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società **IMAT SPA** dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 3091 del 23.12.2010, a seguito della modifica sostanziale apportata allo stabilimento, deve essere aggiornata. L'autorizzazione sopra citata viene pertanto sostituita dalla presente e quindi tutti i punti di emissione presenti in azienda e già autorizzati:

- n. 48 (aspirazione verniciatura a spruzzo con bombolette spray al nitro);
- n. 49 (saldobrasatura);
- n. 62 (stampaggio meccanico per produzione alette in Al);
- n. 71 (Saldatura a resistenza);
- n. 114 (Saldobrasatura di particolari);
- n. 104 (Saldobrasatura di particolari);
- n. 115 (Stagnatura, saldobrasatura);
- n. 122 (lavaggio ad ultrasuoni);
- n. 133 (lavaggio ad ultrasuoni);
- n. 103 (saldatura reparto officina);
- n. 151 (linea produzione di dryer e saldobrasatura);

vengono riportati nel presente provvedimento.

La società possiede alcuni impianti termici civili ad uso riscaldamento ambienti (emissioni indicate come 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146) non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società **IMAT SPA** con sede legale in via P. Zorutti n. 14/16 e sede operativa in via P. Zorutti n. 13 in comune di Fontanafredda, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione del nuovo impianto facente riferimento alla linea produzione di dryer e saldobrasatura (**punto di emissione 157**).

Di sostituire, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 3091 del 23.12.2010, riportando nel presente atto tutti i punti di emissione presenti nello stabilimento ed in precedenza autorizzati:

- n. 48 (aspirazione verniciatura a spruzzo con bombolette spray al nitro);
- n. 49 (saldobrasatura);
- n. 62 (stampaggio meccanico per produzione alette in Al);
- n. 71 (Saldatura a resistenza);
- n. 114 (Saldobrasatura di particolari);
- n. 104 (Saldobrasatura di particolari);
- n. 115 (Stagnatura, saldobrasatura);
- n. 122 (lavaggio ad ultrasuoni);
- n. 133 (lavaggio ad ultrasuoni);
- n. 103 (saldatura reparto officina);
- n. 151 (linea produzione di dryer e saldobrasatura);

e i relativi limiti di emissione e prescrizioni.

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione n. 48 (aspirazione verniciatura a spruzzo con bombolette spray al nitro)	<i>Portata:</i> 11500 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 11.20 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Sostanze Organiche totali (espresse come COT)	50 mg/Nm ³
Polveri	3 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 49 (saldobrasatura)	<i>Portata:</i> 11500 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 11.20 m
Punto di emissione n. 71 (saldatura a resistenza)	<i>Portata:</i> 690 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 11.20 m
Punto di emissione n. 114 (Saldobrasatura di particolari)	<i>Portata:</i> 5300 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 13.50 m

Punto di emissione n. 104 (Saldobrasatura di particolari)	<i>Portata: 5200 m³/h Quota dal p.c. : 11.50 m</i>
Punto di emissione n. 115 (Stagnatura, saldobrasatura)	<i>Portata: 5300 m³/h Quota dal p.c. : 13.50 m</i>
Punto di emissione n. 151 (linea produzione di dryer e saldobrasatura)	<i>Portata: 930 m³/h Quota dal p.c. : 11 m</i>
Punto di emissione n. 103 (saldatura reparto officina)	<i>Portata: 4500 m³/h Quota dal p.c. : 10.90 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	5 mg/Nm ³
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm ³
D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B	
Classe I (Cd e suoi composti)	0,2 mg/Nm ³
Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Classe III (Cu)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 62 (stampaggio meccanico per produzione alette in Al)	<i>Portata: 5600 m³/h Quota dal p.c. : 13 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	10 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 122 (lavaggio ad ultrasuoni)	<i>Portata: 240 m³/h Quota dal p.c. : 6.5 m</i>
Punto di emissione n. 133 (lavaggio ad ultrasuoni)	<i>Portata: 930 m³/h Quota dal p.c. : 6.5 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Alcalinità (Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 157 (linea produzione di dryer n. 3 e saldobrasatura)	<i>Portata: 5000 m³/h Quota dal p.c. : 12 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	5 mg/Nm ³
Olii (come nebbie oleose)	5 mg/Nm ³
D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella B	
Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Classe III (Cu)	5 mg/Nm ³
D.Lgs. 152/06, allegato I, parte II, punto 2, tabella C	
Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico	5 mg/Nm ³

- b) Il nuovo impianto (**punti di emissione n. 157**) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- c) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- d) Per quanto riguarda sia gli impianti esistenti che l'impianto nuovo, ad avvenuta messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Manuale UNICHIM M.U. 633:84	Misure alle emissioni – Flussi gassosi convogliati - Determinazione del quarzo libero cristallino nelle polveri - Metodo per diffrazione a raggi X (EM/17)
Norma UNI 10568:1997	Misura alle emissioni. Determinazione della silice libera cristallina nei flussi gassosi convogliati. Metodo per diffrazione a raggi X.
Manuale UNICHIM M.U. 723:86	Misure alle emissioni – Flussi gassosi convogliati – Solubilizzazione di materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria (EM/22)
Rapporto ISTISAN 88/19	Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **22.12.2025**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6. A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 26/10/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni